# IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

## SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

| | | | |
|---|---|---|---|
| dott. | Giuseppe | Rini | Presidente rel. est. |
| dott.ssa | Marina | Filingeri | Giudice |
| dott. | Nicola | Pipan | Giudice |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al n. 17/2026 P.U., promosso

❖❖❖

Premesso che in data 6 febbraio 2026 la Albanese Industriarredi s.r.l. ha presentato domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione, ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII;

dato atto che, ai sensi dell'art. 40, comma 3, CCII, la domanda in questione, contenente richiesta di misure protettive, è stata comunicata dalla Cancelleria al Registro delle Imprese, ove è stata iscritta in data 12 febbraio 2026, ed è stata altresì trasmessa (unitamente ai documenti allegati) al pubblico ministero;

verificata l'osservanza della previsione di cui all'art. 120-*bis*, comma 1, CCII (richiamato dal precedente art. 44, comma 2), in quanto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso dall'amministratore unico e legale rappresentante della società, sig. Alessandro Albanese, come da verbali redatti dal notaio Fabio Gattuso in data 22 gennaio 2026 (rep. n. 6075; racc. n. 4156) e in data 12 giugno 2026 (rep. n. 6301; racc. n. 4315), con indicazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano, poi depositati e iscritti nel Registro delle Imprese;

ritenuto che sussiste la competenza territoriale di questo ufficio giudiziario *ex* artt. 27 e 28 CCII, posto che il centro degli interessi principali dell'impresa – da presumersi coincidente con la sede legale risultante dal Registro delle Imprese – si trova a Termini Imerese da oltre un anno prima del deposito del ricorso;

rilevato che, con decreto collegiale emesso in data 12 febbraio 2026, il Tribunale – verificata la completezza della documentazione prodotta – ha fissato in sessanta giorni decorrenti dalla data dell'iscrizione di cui all'art. 45, comma 2, CCII (eseguita lo stesso 12 febbraio), il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII (ovvero, alternativamente, della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-*bis*, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2), e ha contestualmente nominato un commissario giudiziale;

evidenziato che tale termine, su istanza depositata dalla ricorrente in data 9 aprile 2026 ed acquisito il parere favorevole del commissario giudiziale, è stato prorogato di sessanta giorni a mente dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII;

rilevato che, con decreto *ex* art. 55, comma 3, CCII emesso in data 12-13 febbraio 2026, in accoglimento della richiesta formulata dalla Albanese Industriarredi s.r.l. nel ricorso introduttivo, è stata disposta la conferma delle misure protettive cd. tipiche di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo (divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa; sospensione delle prescrizioni e mancata verificazione delle decadenza nei confronti della società debitrice; non pronunciabilità della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale

nei confronti della società debitrice), per la durata di quattro mesi con decorrenza dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda cd. "con riserva" *ex* artt. 40 e 44 (avvenuta in data 12 febbraio 2026);

rilevato che dette misure sono state successivamente prorogate fino al 12 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 4, CCII;

rilevato che, in data 12 giugno 2026, la Albanese Industriarredi s.r.l. ha depositato una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta (con annessa transazione fiscale e contributiva), con il relativo piano e allegata documentazione;

dato atto che, con decreto emesso in data 8 luglio 2026, il Tribunale – sulla scorta dei rilievi formulati dal commissario giudiziale con parere del precedente 6 luglio e visto il disposto dell'art. 47, comma 4, CCII – ha fissato per la comparizione della società debitrice, del pubblico ministero e del commissario giudiziale l'udienza del 21 luglio 2026, ore 9:00;

rilevato che, all'udienza in argomento, il Tribunale ha assegnato alla società il termine previsto dall'art. 47, comma 4, secondo periodo, CCII;

letta la memoria autorizzata depositata dalla Albanese Industriarredi s.r.l. in data 4 agosto 2026;

viste le due istanze di proroga del commissario giudiziale datate, rispettivamente, 4 settembre e 17 settembre 2026, resesi necessarie a seguito di interlocuzioni e richieste di chiarimenti alla società debitrice;

letto il parere sulla proposta di concordato trasmesso dal commissario giudiziale in data 23 settembre 2026 ed esaminata la documentazione allegata;

**OSSERVA**

Dispone l'art. 47, comma 1, CCII, che "*a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione*

*delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali"*.

In ordine al profilo della ritualità ed ammissibilità, occorre anzitutto evidenziare che la Albanese Industriarredi s.r.l. rientra senz'altro tra i soggetti indicati dall'art. 84, comma 1, CCII, trattandosi di imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale e attualmente in stato di crisi, come emerge dai dati esposti nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata e dalle evidenze delle scritture contabili allegate.

Non risulta, inoltre, che la predetta società sia stata già dichiarata fallita ovvero ammessa a procedure di concordato preventivo, né che abbia presentato precedenti istanze *ex* art. 161, comma 6, L. Fall. ovvero *ex* art. 40 CCII.

È stata prodotta, unitamente alla proposta concordataria, tutta la documentazione richiesta dalla legge, e segnatamente:

- i documenti di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII in formato digitale (ossia: 1. scritture contabili e fiscali obbligatorie; 2. dichiarazioni dei redditi concernenti gli ultimi tre esercizi, dichiarazioni IRAP, dichiarazioni annuali IVA e bilanci relative ai medesimi periodi; 3. una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata; 4. uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività; 5. un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; 6. l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco

nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, con indicazione del domicilio digitale di tutti i soggetti in questione; 7. una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII compiuti nel quinquennio anteriore);

- un piano avente il contenuto prescritto dall'art. 87, comma 1, CCII (ossia: A. l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; B. una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza e l'indicazione delle strategie d'intervento; C. il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese; D. le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; E. gli effetti sul piano finanziario delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonché, trattandosi di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria; F. l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela

dell'ambiente; G. l'indicazione della previsione di un apporto di finanza esterna pari ad € 500.000,00 da parte del socio di maggioranza, sig. Alessandro Albanese, e della necessità di esso per l'attuazione del piano; H. le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; I. le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; L. le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato; M. le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe; N. le parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate; O. l'indicazione del commissario giudiziale nominato dal Tribunale; P-*bis*. l'indicazione dei fondi rischi previsti nel piano);

- una relazione di un professionista indipendente (completata da due successive integrazioni) recante l'attestazione ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano e, trattandosi di concordato in continuità aziendale, dell'idoneità del piano a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, nonché la specifica attestazione ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII della sussistenza di un trattamento dei crediti previdenziali e contributivi non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Per ciò che concerne il contenuto della proposta e del piano, deve rilevarsi che la società ha fornito una dettagliata esposizione della composizione del passivo concordatario, pari a complessivi € 4.595.051,01.

La proposta di concordato in continuità aziendale diretta, imperniata sull'esecuzione di due rilevanti contratti di appalto da sottoscrivere – rispettivamente – con la Gruppo Turistico Mediterraneo s.r.l. e con la Gestione Iniziative Edilizie s.r.l., prevede la messa a disposizione, nei tre anni successivi all'omologazione, di un attivo stimato in € 2.629.702,00 (di cui € 2.129.702,00 provenienti dai flussi di cassa generati nel triennio dalle due commesse sopra indicate ed € 500.000,00 di apporto di finanza esterna da parte del socio di maggioranza), tale da consentire il soddisfacimento dei creditori – prededucibili, privilegiati e chirografari – nelle misure indicate nel prospetto di seguito riportato:

| | | Credito | Proposta | | 31/12/2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fondo Spese Procedura | 169.000,00 | | 169.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | | |
| | Fondo Rischi Procedura | 50.000,00 | | 50.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Classe 1 | TFR + dipendenti | 137.810,62 | 100,00% | 137.811,00 | 68.906,00 | 68.905,00 | | |
| Classe 2 | Professionisti (25% advisor piano) | 39.000,00 | 100,00% | 39.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | | |
| Classe 3 | Professionisti ultimi due anni | 9.848,65 | 100,00% | 9.849,00 | 4.925,00 | 4.924,00 | | |
| Classe 4 | Privilegi per leggi speciali | 747.491,47 | 100,00% | 747.491,00 | 249.164,00 | 249.164,00 | 249.163,00 | |
| Classe 5 | Crediti di enti previdenziali – privilegiati | 145.430,30 | 100,00% | 145.430,00 | | 48.477,00 | 48.477,00 | 48.476,00 |
| Classe 6 | Credito dello Stato per tributi diretti – privilegiati | 758.805,18 | 100,00% | 758.805,00 | | 151.761,00 | 252.935,00 | 354.109,00 |
| Classe 7 | Crediti dello Stato per tributi diretti - degradati | 1.050.380,69 | 30,02% | 315.372,00 | | | | 315.372,00 |
| Classe 8 | Enti locali - degradati | 9.243,40 | 29,90% | 2.764,00 | | | | 2.764,00 |
| Classe 9 | Crediti dello Stato per tributi indiretti - degradati | 4.443,63 | 29,90% | 1.329,00 | | | | 1.329,00 |
| Classe 10 | crediti per rivalsa IVA - degradati | 12.382,27 | 29,40% | 3.640,00 | | | | 3.640,00 |
| Classe 11 | Crediti di enti previdenziali – ab origine chirografari | 22.971,91 | 28,90% | 6.639,00 | | | | 6.639,00 |
| Classe 12 | Crediti dello Stato – ab origine chirografari (interessi ante biennio cartella FIT) | 20.596,17 | 28,90% | 5.952,00 | | | | 5.952,00 |
| Classe 13 | Crediti dello Stato per tributi diretti – ab origine chirografari | 250.242,99 | 28,90% | 72.320,00 | | | | 72.320,00 |
| Classe 14 | Enti locali – ab origine chirografari | 13.641,88 | 28,90% | 3.943,00 | | | | 3.943,00 |
| Classe 15 | Crediti dello Stato per tributi indiretti – ab origine chirografari | 2.875,88 | 28,90% | 831,00 | | | | 831,00 |
| Classe 16 | Fornitori minori | 13.140,92 | 28,50% | 3.745,00 | | | | 3.745,00 |
| Classe 17 | Fornitori | 58.142,12 | 28,00% | 16.280,00 | | | | 16.280,00 |
| Classe 18 | Istituti di credito con garanzie prestate da terzi - AMCO | 189.933,09 | 27,37% | 51.985,00 | | | | 51.985,00 |
| Classe 19 | Fondo Rischi AMCO (garanzie prestate da terzi) | 264.702,91 | 27,37% | 72.449,00 | | | | 72.449,00 |
| Classe 20 | Istituti di credito + carte di credito | 4.758,47 | 26,00% | 1.237,00 | | | | 1.237,00 |
| Classe 21 | ADER Spese Notifica | 53.193,19 | 26,00% | 13.830,00 | | | | 13.830,00 |
| Classe 22 | Crediti postergati | 567.015,26 | 0,00% | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Totali** | | **4.595.051,01** | | **2.629.702,00** | **446.995,00** | **637.231,00** | **560.575,00** | **984.901,00** |

In proposito, come evidenziato dal commissario giudiziale nel parere del 23 settembre 2026, va rilevata la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi dei creditori, che appaiono rispettose delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. r), e dell'art. 85 CIII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse ed è realizzata senza alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

A questo punto è utile rammentare i seguenti principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, nella vigenza della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), in ordine alla valutazione del piano di concordato: "*In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro*" (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013).

Secondo una successiva pronuncia di legittimità, "*in tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa*

*procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta)"* (Cass. civ. n. 9061/2017).

E invero, *"la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi"* (Cass. civ. n. 11522/2020).

In tale solco si colloca il summenzionato art. 47, comma 1, lett. b), CCII, laddove circoscrive il sindacato del Tribunale sulla fattibilità del piano di concordato in continuità aziendale alla "non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori (come proposta dal debitore), e alla conservazione dei valori aziendali".

Nel caso specifico, invero, il Collegio ritiene di condividere le considerazioni espresse dal commissario giudiziale, il quale ha valutato in termini positivi positivamente la fattibilità del piano di concordato proposto dalla Albanese Industriarredi s.r.l., evidenziando come:

a) *"il Piano e la Proposta possano valutarsi come volti a perseguire la continuità diretta, da realizzarsi tramite la ripresa da parte della Albanese Industriarredi s.r.l. della medesima attività di produzione, fornitura e posa*

*in opera di arredamenti storicamente esercitata dalla stessa Società, e siano idonei a garantire la "conservazione dei valori aziendali", intesi in senso ampio (nel caso in esame: conoscenze tecniche, disegni, processi produttivi e competenze maturate nel corso dell'attività nel settore dell'arredamento)"* [cfr. parere del commissario giudiziale datato 23 settembre 2026, pag. 28];

b) *"non possa incidere sul giudizio di ammissibilità della proposta (sotto il profilo di cui all'art. 47 CCII) il fatto che alla data di presentazione del ricorso la Società fosse priva di forza lavoro e che solo a seguito la ripresa dell'attività sia previsto – coerentemente con la ripresa di un'attività cessata – l'assunzione di nuova forza lavoro, (la Società ha precisato che si opererebbe una riassunzione dei ex dipendenti della medesima Albanese Industriarredi s.r.l.), considerato, da un lato, che secondo quanto prescritto dall'art. 84, comma 2, CCII, la preservazione dei posti di lavoro – anche nell'ipotesi di continuità con prosecuzione dell'attività di impresa – deve avvenire "nella misura possibile" e tenuto conto, dall'altro, che la citata conservazione della forza lavoro non rientra tra i requisiti di ammissibilità della proposta di cui all'art. 47 CCII"* [cfr. parere cit., pagg. 28-29];

c) *"pur essendo stata la ripresa dell'attività contemplata nella norma solo con riferimento alla continuità indiretta, e cioè tramite "la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore", la ripresa deve ritenersi possibile anche nella continuità diretta, cioè nel caso in cui sia il debitore stesso a riprendere l'attività fino a quel momento "quiescente", non potendosi ritenere sorretta da alcuna ragionevole giustificazione l'esclusione di una tale possibilità […], sempre che si sia in presenza, come nel caso di specie, di valori aziendali da conservare tramite il Piano concordatario e si possa quindi realmente ravvisare una vera e propria ripresa di attività, escludendo di contro il caso in cui – al fine di giovarsi delle disciplina di favore accordata al concordato in continuità rispetto al concordato liquidatorio - si*

*voglia ricondurre alla figura della ripresa la diversa ipotesi della creazione di una nuova attività"* [cfr. parere cit., pagg. 29 e 30];

d) *"il piano e la proposta non appaiono manifestamente inidonei alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali"* [cfr. parere del commissario giudiziale datato 23 settembre 2026, pag. 50].

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, deve pertanto procedersi all'apertura del concordato preventivo e alla conseguente emissione delle statuizioni previste dall'art. 47, comma 2, CCII.

Valutata l'entità delle spese presumibilmente necessarie per l'intera procedura, la somma di cui all'art. 47, comma 2, lett. d), CCII, può stabilirsi in € 20.000,00 (in aggiunta agli € 15.000,00 già corrisposti a seguito dell'assegnazione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a, CCII), che la proponente dovrà depositare in Cancelleria, mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura, che il commissario giudiziale provvederà a versare sul conto corrente della medesima.

In ossequio al disposto dell'art. 47, comma 2, lett. d-*bis*, CCII, si dispone che la Albanese Industriarredi s.r.l. depositi, entro il 10 ottobre 2026 e poi con cadenza mensile, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese su richiesta del Cancelliere;

**P.Q.M.**

visto l'art. 47, commi 1, 2 e 3, CCII;

**DICHIARA**

l'apertura della procedura di concordato preventivo della Albanese Industriarredi s.r.l.;

**NOMINA**

giudice delegato il dott. Giuseppe Rini;

**CONFERMA**

quale commissario giudiziale l'avv. Giovanni Troja (cod. fisc. TRJGNN66D14G273Y, pec giovannitroja@legalmail.it), con studio a Palermo, via Emanuele Notarbartolo n. 5;

**STABILISCE**

che le operazioni di voto dei creditori abbiano luogo tra il 28 dicembre 2026 (data iniziale) e il 4 gennaio 2027 (data finale), tramite invio al commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-*ter*, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

**FISSA**

fissa nel 30 ottobre 2026 il termine per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, da effettuarsi a cura del commissario giudiziale;

**DISPONE**

che il commissario giudiziale provveda agli incombenti previsti dagli artt. 93, 103, 104, 105, 107 e 110 CCII, con le modalità e le tempistiche previste;

**ASSEGNA**

alla Albanese Industriarredi s.r.l. il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito in Cancelleria della somma € 20.000,00 (ulteriori rispetto a quanto già versato a seguito dell'assegnazione del termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a, CCII), da effettuarsi con le modalità di cui in parte motiva, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 106, comma 2, CCII;

**DISPONE**

il deposito da parte della Albanese Industriarredi s.r.l., entro il 10 ottobre 2026 e poi con cadenza mensile fino alla chiusura della procedura, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

**MANDA**

la Cancelleria:

- di comunicare immediatamente il presente decreto all'impresa debitrice, al pubblico ministero e al commissario giudiziale e di trasmetterlo per estratto al Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo;
- di richiedere al Registro delle Imprese l'iscrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa ricorrente entro il giorno successivo al deposito della stessa.

Termini Imerese, 28 settembre 2026

**IL PRESIDENTE EST.**
*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*